



# Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Mediomatica / Mediomatico con attestato federale di capacità (AFC)

del 25 ottobre 2018

**88606**

**Mediomatica AFC / Mediomatico AFC  
Mediomatickerin EFZ / Mediomaticker EFZ  
Médiomaticienne CFC / Médiomaticien CFC**

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),*  
visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale (LFPr);  
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>2</sup> sulla formazione professionale (OFPr),  
*ordina:*

## Sezione 1: Oggetto e durata

### Art. 1 Profilo professionale

I mediomatici di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

- a. sono specialisti in materia di produzione e grafica di media digitali e analogici;
- b. sviluppano misure di marketing e di comunicazione per i loro clienti e utilizzano le più recenti tecnologie per il sito internet di questi ultimi;
- c. gestiscono attivamente i canali sui social media e impiegano in modo mirato i mezzi di comunicazione;
- d. realizzano in modo autonomo progetti semplici.

RS 412.101.221.50

<sup>1</sup> RS 412.10

<sup>2</sup> RS 412.101

## **Art. 2** Durata e inizio

<sup>1</sup> La formazione professionale di base dura quattro anni.

<sup>2</sup> L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2: Obiettivi ed esigenze**

### **Art. 3** Principi

<sup>1</sup> Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

<sup>2</sup> Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali. Tali competenze sono indicate nel piano di formazione (art. 9) a seconda del luogo di formazione come segue:

- a. nella formazione professionale pratica come obiettivi di valutazione;
- b. nella formazione scolastica:
  1. nell'area disciplinare «competenze di base estese» come obiettivi di valutazione,
  2. nell'area disciplinare «competenze mediamatiche» come moduli;
- c. nei corsi interaziendali come moduli.

<sup>3</sup> I moduli della formazione scolastica e dei corsi interaziendali e il momento del loro svolgimento sono stabiliti nel piano di formazione. Il contenuto dei moduli è riportato nel piano modulare di «ICT Formazione professionale Svizzera»<sup>3</sup>.

<sup>4</sup> Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

### **Art. 4** Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

- a. produzione di contenuti mediatici digitali:
  1. preparare la produzione dai punti di vista concettuale e organizzativo,
  2. creare i dati digitali grezzi,
  3. elaborare i dati digitali grezzi,
  4. archiviare i dati e pubblicare il prodotto finale;
- b. realizzazione di contenuti mediatici:
  1. sviluppare bozzetti,
  2. realizzare elementi grafici,

<sup>3</sup> [www.ict-berufsbildung.ch](http://www.ict-berufsbildung.ch) > Berufsbildung > ICT Competence Framework

3. realizzare il layout,
4. adeguare la grafica ai media di destinazione;
- c. sviluppo e attuazione di misure di marketing e di comunicazione:
  1. elaborare un concetto di marketing,
  2. ideare prodotti di marketing analogici e attuare attività di marketing,
  3. ideare e gestire prodotti di marketing digitali,
  4. redigere e pubblicare testi per la comunicazione aziendale,
  5. sviluppare e gestire i canali sui social media;
- d. partecipazione all'amministrazione aziendale:
  1. elaborare richieste esterne nell'attività quotidiana,
  2. organizzare e condurre riunioni ed eventi,
  3. redigere offerte e fatture per incarichi esterni;
- e. impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT):
  1. impostare e utilizzare i propri strumenti di lavoro ICT,
  2. creare siti web,
  3. aggiungere ai siti web componenti interattive lato client,
  4. selezionare ed elaborare dati lato server;
- f. gestione di progetti semplici:
  1. accertare le esigenze dei clienti,
  2. definire la pianificazione dei progetti,
  3. verificare costantemente l'avanzamento dei progetti,
  4. consegnare il prodotto al cliente e concludere il progetto.

### **Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente**

#### **Art. 5**

<sup>1</sup> All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

<sup>2</sup> Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

<sup>3</sup> Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

#### **Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento**

**Art. 6** Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti

<sup>1</sup> La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3,25 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

<sup>2</sup> Nel quadro della formazione di base organizzata dalla scuola la formazione professionale pratica è impartita sotto forma di parti pratiche integrate o di periodi di pratica in azienda. La formazione professionale pratica dura complessivamente almeno 220 giorni lavorativi.

**Art. 7** Scuola professionale

<sup>1</sup> L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 2400 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	Totale
a. Conoscenze professionali					
– Competenze di base estese	160	200	120	80	560
– Competenze mediamatiche	320	320	360	80	1080
<b>Totale conoscenze professionali</b>	<b>480</b>	<b>520</b>	<b>480</b>	<b>160</b>	<b>1640</b>
b. Cultura generale	120	120	120	120	480
c. Educazione fisica	80	80	80	40	280
<b>Totale delle lezioni</b>	<b>680</b>	<b>720</b>	<b>680</b>	<b>320</b>	<b>2400</b>

<sup>2</sup> L'insegnamento nell'area disciplinare «competenze di base estese» comprende i seguenti temi e lezioni:

- linguaggio tecnico del marketing: 80 lezioni;
- seconda lingua nazionale: 160 lezioni;
- inglese: 200 lezioni;
- comunicazione aziendale: 120 lezioni.

<sup>3</sup> L'insegnamento dell'area disciplinare «competenze mediamatiche» è suddiviso in 27 moduli di 40 lezioni ciascuno.

<sup>4</sup> D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all'altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

<sup>5</sup> Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>4</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

<sup>6</sup> La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

<sup>7</sup> È raccomandato l'insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

#### **Art. 8** Corsi interaziendali

<sup>1</sup> I corsi interaziendali comprendono 25 giornate di otto ore.

<sup>2</sup> Sono previsti cinque corsi di cinque giornate ciascuno. Ogni corso corrisponde a un modulo.

<sup>3</sup> Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

### **Sezione 5: Piano di formazione**

#### **Art. 9**

<sup>1</sup> All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione<sup>5</sup> della competente organizzazione del mondo del lavoro.

<sup>2</sup> Il piano di formazione:

- a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
  1. il profilo professionale,
  2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
  3. il livello richiesto per la professione;
- b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente;
- c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

<sup>3</sup> Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

<sup>4</sup> RS 412.101.241

<sup>5</sup> Il piano del 25 ottobre 2018 è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: [www.bvz.admin.ch](http://www.bvz.admin.ch) > Professioni A–Z.

## **Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda**

### **Art. 10**           Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

- a. attestato federale di capacità di mediamatico AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del mediamatico AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
- d. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

### **Art. 11**           Numero massimo di persone in formazione in azienda

<sup>1</sup> Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

<sup>2</sup> Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

<sup>3</sup> È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

<sup>4</sup> Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

<sup>5</sup> In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

## **Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni**

### **Art. 12**           Documentazione dell'apprendimento

<sup>1</sup> Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

<sup>2</sup> Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

#### **Art. 13** Rapporto di formazione

<sup>1</sup> Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

<sup>2</sup> Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

<sup>3</sup> Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

<sup>4</sup> Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

#### **Art. 14** Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

<sup>1</sup> La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nell'area disciplinare «competenze di base estese» e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

<sup>2</sup> Valuta le prestazioni della persona in formazione nei moduli delle competenze mediamatiche con note intere o mezze note. Queste note confluiscono nel calcolo della nota delle «competenze mediamatiche».

<sup>3</sup> La comparabilità dei controlli delle prestazioni dei moduli delle competenze mediamatiche è garantita dalla Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione.

#### **Art. 15** Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

<sup>1</sup> Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

<sup>2</sup> I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota delle «competenze mediamatiche».

<sup>3</sup> La comparabilità dei controlli delle prestazioni dei corsi interaziendali è garantita dalla Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione.

## Sezione 8: Procedure di qualificazione

### Art. 16 Ammissione

<sup>1</sup> È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; o
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone.

<sup>2</sup> È ammesso a un'altra procedura di qualificazione riconosciuta dalla SEFRI conformemente all'articolo 33 LFPr anche chi ha concluso la formazione professionale di base al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

- a. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
- b. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del mediamatico AFC; e
- c. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

### Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

### Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

<sup>1</sup> Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

- a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale della durata di 70–90 ore; vale quanto segue:
  1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
  2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
  3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
  4. di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

Voce	Descrizione	Ponderazione
1	Esecuzione e risultato del lavoro	50 %
2	Documentazione	20 %
3	Colloquio professionale e presentazione	30 %



- b. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>6</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

<sup>2</sup> Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

**Art. 19** Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

<sup>1</sup> La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4;
- b. la nota delle «competenze mediamatiche» raggiunge almeno il 4; e
- c. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

<sup>2</sup> La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e delle note ponderate dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 40 per cento;
- b. cultura generale: 20 per cento;
- c. nota delle «competenze di base estese»: 10 per cento;
- d. nota delle «competenze mediamatiche»: 30 per cento.

<sup>3</sup> Per nota delle «competenze di base estese» si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali dell'area disciplinare «competenze di base estese».

<sup>4</sup> Per nota delle «competenze mediamatiche» si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle medie sottoelencate con la ponderazione seguente:

- a. media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note dei moduli dell'area disciplinare «competenze mediamatiche» nella scuola professionale; questa nota è ponderata all'80 per cento;
- b. media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note relative ai corsi interaziendali; questa nota è ponderata al 20 per cento.

**Art. 20** Ripetizioni

<sup>1</sup> La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

<sup>2</sup> Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

<sup>3</sup> Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi relativi alle competenze di base estese presso la scuola professionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento, per il

<sup>6</sup> RS 412.101.241

calcolo della nota delle «competenze di base estese» fanno stato soltanto le nuove note.

<sup>4</sup> Qualora la nota delle «competenze mediamatiche» fosse insufficiente, per la ripetizione valgono le seguenti disposizioni:

- a. se la media della somma delle note dei moduli delle competenze mediamatiche svolti nella scuola professionale è insufficiente, tutti i moduli con note insufficienti devono essere ripetuti; le note sufficienti restano valide;
- b. qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, restano valide le note conseguite in precedenza; se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota delle «competenze mediamatiche» fanno stato soltanto le nuove note.

## **Sezione 9: Attestazioni e titolo**

### **Art. 21**

<sup>1</sup> Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

<sup>2</sup> L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «mediamatica AFC» / «mediamatico AFC».

<sup>3</sup> Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e la nota delle «competenze di base estese» e quella delle «competenze mediamatiche».

## **Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione**

**Art. 22** Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei mediamatici AFC

<sup>1</sup> La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei mediamatici AFC è composta da:

- a. da cinque a sette rappresentanti di «ICT Formazione professionale Svizzera»;
- b. due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

- 
- <sup>2</sup> Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
- a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
  - b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
- <sup>3</sup> La Commissione si autocostruisce.
- <sup>4</sup> Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
- a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza, il piano di formazione e i moduli in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
  - b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all'organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
  - c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all'organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
  - d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale;
  - e. garantisce la comparabilità dei controlli delle prestazioni dei moduli delle competenze mediamatiche svolti presso le scuole professionali e durante i corsi interaziendali; i relativi costi vengono sostenuti dai Cantoni come parte della procedura di qualificazione.

**Art. 23** Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

- <sup>1</sup> È responsabile dei corsi interaziendali «ICT Formazione professionale Svizzera».
- <sup>2</sup> In collaborazione con l'organizzazione del mondo del lavoro competente, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.
- <sup>3</sup> I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.
- <sup>4</sup> Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

## Sezione 11: Disposizioni finali

### **Art. 24** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza della SEFRI dell'11 novembre 2010<sup>7</sup> sulla formazione professionale di base Mediamatica/Mediamatico con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

### **Art. 25** Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

<sup>1</sup> Le persone che hanno iniziato la formazione di mediamatico AFC prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2025.

<sup>2</sup> I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per mediamatico AFC entro il 31 dicembre 2025 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

<sup>3</sup> Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–21) si applicano dal 1° gennaio 2023.

### **Art. 26** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

25 ottobre 2018

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione:

Josef Widmer  
Direttore supplente

<sup>7</sup> RU 2010 6009

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

